



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622813



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 14

Prot. n. _____ del 12/01/2026

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN LUNGOMARE FALCOMATA',
SALITA GINO ZANI, SALITA ERNESTO BASILE E CORSO GIACOMO
MATTEOTTI**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta presso questo ufficio con Prot. 08/01/2026.0003482.I dal Dott. Forest. Vincenzo Cotroneo in qualità di R.U.P. dell'intervento di "INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE MATTEOTTI" NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA RICHIESTA ORDINANZA CHIUSURA TRATTO LUNGOMARE "I. FALCOMATÀ" - CORSO "G. MATTEOTTI". ZONE 5-7 P.E.O. vin.cotroneo@reggiocal.it; con la quale si richiede l'istituzione di un'ordinanza di divieto di sosta e divieto di transito, dalle ore 5:00 del 12/01/2026 sino a completamento dei lavori, previsto per il 31/06/2026 (fatto salvo eventuale differimento del predetto termine, che sarà comunque comunicato a codesto Servizio), sul Lungomare "Italo Falcomatà" e lungo il Corso "G. Matteotti", in corrispondenza dell'area di cantiere indicata nella planimetria allegata alla presente nota;

Vista la planimetria allegata alla presente nota;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in Lungomare Falcomatà, nel tratto compreso tra l'intersezione con salita Ernesto Basile e l'intersezione con salita Gino Zani

in Corso Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con salita Gino Zani e l'intersezione con salita Ernesto Basile

e per come rappresentato negli allegati elaborati grafici

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- la segnalazione di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 km/h;

in Salita Gino Zani e Salita Ernesto Basile

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- l'interdizione alla circolazione pedonale e veicolare;

dalle ore 05:00 del 16/01/2026 alle ore 17:00 del 30/06/2026

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

La stessa ditta dovrà:

- collocare in opera e mantenere a sue cure e spese la segnaletica prevista dalla presente ordinanza;
- approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica giurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
- adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera.
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolmabilità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, lì _____

Il Tecnico Istruttore:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

